

Regolamento

Per il trattamento dei dati personali

(legge 31.12.1996, n. 675)

Approvato dal Consiglio Comunale con atto N. 50 del 27.9.2000

Approvato dal Comitato Regionale di controllo in data 27.9.2000 al n. 003357.

Regolamento per il trattamento dei dati personali

(legge 31.12.1996, n.675)

ART. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati, organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione comunale, in attuazione della legge 31 dicembre, n.675 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per finalità istituzionali, al fine del presente regolamento, si intendono:

- a) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria;
- b) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni nelle materie attribuite alla competenza del Comune.

ART. 2
Trattamento e trasmissione dei dati

1. Il Comune e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favoriscono la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio operanti nell'ambito dell'Unione Europea.

2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione di dati ad alta velocità.

ART. 3
Definizioni di riferimento

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante, si fa riferimento a quanto previsto dall'art.1 della legge 31 dicembre 1996, n.675.

ART. 4
Unità di riferimento

1. Presso il Settore Segreteria viene individuata un'unità di riferimento con le seguenti funzioni:

- a) consulenza nell'interpretazione della casistica che possa presentarsi a ciascun titolare/responsabile;
- b) predisposizione degli atti amministrativi necessari per gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

ART. 5
Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento della Giunta Comunale su proposta dei Responsabili dei servizi e l'elenco delle stesse viene aggiornato con cadenza semestrale.

2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica.

3. In sede di prima applicazione, ciascun responsabile di servizio di ogni settore sono tenuti ad effettuare il censimento delle banche dati esistenti presso la struttura di riferimento e ad inviare la comunicazione al responsabile del Settore Segreteria entro 30 giorni dall'esecutività del presente regolamento.

Il Settore Segreteria provvederà nei successivi 30 giorni a formulare una proposta alla Giunta Comunale per l'individuazione di tutte le banche dati esistenti.

4. La comunicazione di cui al comma precedente contiene:

- a) le finalità e le modalità del trattamento ed indicazione degli eventuali riferimenti normativi;

- b) la natura dei dati, (informatici e/o cartacei), il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
- c) sensibilità dei dati;
- d) l'ambito di comunicazione, diffusione e trasmissione dei dati ad altri soggetti, sia interni che esterni al Comune;
- e) una descrizione delle misure di sicurezza adottate;
- f) l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche dati.

ART. 6

Titolarità e responsabilità del trattamento dei dati

1. Sono titolari e responsabili del trattamento dei dati presso ogni singolo settore i rispettivi Responsabili del servizio a norma dell'art.8, comma 1, della legge 31.12.1996, n.675.
2. I titolari/responsabili:
 - a) **possono** nominare gli incaricati del trattamento dei dati e fornire agli stessi istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
 - b) curano il coordinamento di tutte le operazioni di dati affidate ad incaricati appartenenti al settore cui sovrintendono;
 - c) procedono alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
 - d) sono responsabili dei procedimenti di cui all'art.13 della legge 31 dicembre 1996, n.675;
 - e) impartiscono le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi;
 - f) collaborano per definire l'utilizzo in rete delle banche dati cui sovrintendono;
 - g) **curano l'informativa agli interessati di cui all'art.10 della legge 31.12.1996, n.675;**
 - h) dispongono il blocco dei dati qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento.

3. Nella ipotesi di blocco dei dati o dell'accesso ai medesimi attraverso reti di trasmissione ad alta velocità o terminali accessibili al pubblico, i responsabili ne danno tempestiva comunicazione al titolare.

ART. 7

Soggetti incaricati del trattamento dei dati

1. A cura di ciascun titolare/responsabile del trattamento dei dati, vengono individuati in apposito elenco gli eventuali soggetti incaricati del trattamento da svolgersi secondo le modalità di cui all'art.9 della legge 31 dicembre 1996, n.675.
2. Agli incaricati viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni giornaliere di trattamento.

ART. 8

Trattamento dei dati

1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.
2. Al fine di rendere maggiormente efficace il trattamento dei dati e di garantirne una corretta estrazione, tutti i settori dovranno uniformarsi al sistema, individuato dal CED, del protocollo generale del Comune entro 60 gg. dall'avvenuta abilitazione dello stesso.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al trattamento dei dati in forma non automatizzata.
4. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore, salvo i casi previsti dalla legge, regolamento o normativa comunitaria.

5. A cura di ciascun titolare/responsabile di cui all'art.6 del presente regolamento, vengono dettate opportune istruzioni per garantire la riservatezza degli oggetti iscritti al Protocollo generale nella successiva fase di trasformazione dei dati.

6. Nelle ipotesi in cui la legge, lo Statuto, i regolamenti o la normativa comunitaria prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento deve adottare opportune misure per garantire la riservatezza dei dati sensibili di cui all'art.22 della legge n.675/1996.

7. Il trattamento dei dati sensibili di cui agli artt. 22-24 della L. 675/96 viene effettuato nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 2, 3 e 4 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 135.

8. La Giunta, con il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 5 del presente Regolamento, provvede anche all'identificazione dei tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 22 della Legge n. 675/96, e ne cura il periodico aggiornamento con cadenza semestrale.

ART. 9 Informazione

1. A cura di ciascun titolare/responsabile del trattamento dei dati o di un suo incaricato, viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art.10 della legge 31 dicembre 1996, n.675.

2. I Responsabili dei servizi favoriscono a tal fine l'introduzione, anche in via elettronica, di modulistica che contenga un breve prospetto informativo con tutti gli elementi di cui al comma 1 dell'art.10 della legge 31.12.1996, n. 675 e dichiarazioni facoltative di consenso alla circolazione.

ART.10 Diritti dell'interessato

1. Le richieste per l'esercizio dei diritti, di cui all'art.13 della legge 31 dicembre 1996, n.675, sono presentate all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico del Comune. L'U.R.P. provvede senza ritardo a trasmettere la richiesta al titolare/responsabile competente a norma dell'art.5 del presente regolamento.

2. La Giunta Comunale determina il contributo spese a carico del richiedente, in via transitoria, sino all'adozione del regolamento di cui all'art.33, comma 3, legge 31 dicembre 1996, n.675.

ART. 11 Rapporti con il garante

1. Il titolare/responsabile del trattamento dei dati, nei casi di inizio, variazione e cessazione del trattamento di dati personali, invia al garante, qualora previsto, a mezzo della Segreteria Generale, le comunicazioni e le notificazioni stabilite dalla legge 31.12.1996, n.675.

ART. 12 Sicurezza

1. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art.15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.675, il titolare/responsabile del trattamento dei dati provvede, collaborando col responsabile dei sistemi informatizzati in caso di banche dati informatizzate, all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire:

- a) i rischi di distruzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata
- b) l'accesso non autorizzato;
- c) modalità di trattamento dei dati non conforme a legge o al regolamento;
- d) la cessione e/o la distruzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

ART. 13 Controlli

1. A cura del titolare/responsabile del trattamento dei dati sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza delle banche dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

ART.14

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'armonizzazione delle disposizioni recate dal presente regolamento con le norme previste dagli artt. 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n.241 e le conseguenti modalità operative, saranno assunte con apposito atto deliberativo di modifica del vigente regolamento comunale per la partecipazione e l'accesso.
3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al precedente comma 3 del presente articolo, i responsabili del trattamento dei dati, nominati ai sensi del precedente art.6, assumeranno ogni necessario provvedimento atto a garantire che la comunicazione e diffusione dei dati ai privati avvenga nel rispetto delle disposizioni recate dalla legge 31.12.1996, n.675 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.15

Entrata in vigore

Il presente regolamento viene pubblicato dopo l'adozione, per quindici giorni, all'albo pretorio comunale e, una volta ottenuto il visto di legittimità, diventa esecutivo il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.